

Nr.R.G.Trib. 4719\2011

Nr.Cron \_\_\_\_\_

Nr.Rep 1410/12

Nr. \_\_\_\_\_



**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO FALLIMENTARE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. Aldo Criscuolo -Presidente

dott. Umberto Rana -Giudice est.

dott.ssa Stefania Monaldi -Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel ricorso iscritto al Nr. 4719\2011 R.G. avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo, e vertente

**-TRA-**

UNICREDIT LEASING SPA (avv.ti G. Catavello e G. Cesarini)

**-Ricorrente-**

**E**

CURATORE del Fallimento "PUNTOTEX SRL"

**-Resistente-**

**Rilevato che**

con ricorso depositato il 30.09.2011 e notificato il 10.11.2011 la UNICREDIT LEASING SPA, proponeva rituale e tempestiva opposizione avverso il decreto con cui veniva dichiarata l'esecutività dello stato passivo del fallimento "PUNTOTEX SRL" chiedendo, in applicazione dell'art. 72 *quater* l.f., l'ammissione al passivo del proprio credito di euro 128.986,76 in chirografo, a titolo di canoni scaduti (€31.259,34) e a scadere (€ 97.727,42) con espressa riserva, all'esito della successiva riallocazione del bene, di portare in detrazione dal credito sopra indicato il valore ricavato. La ricorrente formulava, altresì, domanda in via subordinata chiedendo, qualora non si dovesse ritenere applicabile l'art.



72 quater l.f., l'ammissione il via chirografaria della somma di euro 31.259,34 per canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto, oltre interessi moratori al tasso convenzionale fino alla dichiarazione di fallimento, senza alcuna decurtazione per il valore di realizzo dei beni locati; credito escluso dal G.D. in sede di verifica con la seguente motivazione: " *il contratto risulta risolto prima del fallimento e quindi non si applica l'art. 72 quater; il leasing appare essere di natura traslativa e quindi deve ritenersi applicabile la norma in materia di vendita con riserva di proprietà secondo la quale il venditore deve restituire le rate riscosse e non sono dovuti i canoni a scadere come richiesti*".

Il Curatore del fallimento, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.

All'udienza collegiale del 10.2.2012 Il tribunale riservava la decisione.

**osserva**

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.

Questo Collegio condivide l'indirizzo interpretativo che ritiene applicabile anche al caso, come quello in esame, del contratto di leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento, non l'art. 1526 c.c., ma la disciplina dettata dall'art. 72 quater l.f.

Con l'introduzione dell'art. 72 quater l.f. il legislatore ha dettato una disciplina unitaria della locazione finanziaria richiamando, nel caso di fallimento dell'utilizzatore, la disciplina dell'art. 72 l.f. che regola lo scioglimento dei rapporti "pendenti" e quindi non ancora risolti ma che, estendendo il significato della norma oltre il senso che si ricava dalla semplice lettura del testo, è possibile applicare anche all'ipotesi della risoluzione del contratto di leasing *ante* fallimento; ipotesi che, in base ad una valutazione fondata sulla *ratio legis*, può pertanto dirsi solo apparentemente esclusa dal testo normativo.

Inoltre, la circostanza che allo scioglimento del contratto con riserva di proprietà il legislatore abbia dedicato una diversa specifica disposizione (art. 73 l.f.) dimostra che non è più possibile confondere le due figure contrattuali.



D'altronde sussistono profonde differenze tra le due figure contrattuali, basti pensare che nel contratto con riserva di proprietà, a differenza del leasing, il trasferimento della proprietà è automatico con il pagamento dell'ultima rata; diversa è altresì la causa, finanziamento nel caso de leasing e trasferimento della proprietà nella patto di riservato dominio.

Ciò posto, l'interesse perseguito dal legislatore con la formulazione dell'art. 72 quater l.f. è quello di fare recuperare alla società di leasing il capitale investito secondo il piano di finanziamento non andato a buon fine a causa dell'inadempimento e/o del successivo fallimento dell'utilizzatore.

Applicando la disciplina dell'art. 72 quater al caso in esame, non essendo ancora avvenuta la riallocazione del bene, la società di leasing ha diritto, oltre alla restituzione del bene, ad insinuare al passivo solo il credito certo cristallizzato alla data di fallimento costituito dalla rate scadute e non pagate (nella specie pari ad €31.259,34).

Per quanto riguarda le rate a scade il credito, in mancanza di riallocazione del bene, è solo futuro ed eventuale in quanto si dovrà comunque attendere il momento della vendita o riallocazione potendo verificarsi due ipotesi:

1- il valore del bene venduto o nuovamente allocato è superiore al credito residuo in linea capitale costituito delle rate con scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento (nella specie pari ad euro 97.727,42): in questo caso l'istante non avrà diritto di insinuare al passivo alcuna ulteriore somma ma sarà viceversa obbligato a versare alla Curatela la differenza tra quanto ricavato dalla riallocazione del bene e l'ammontare del capitale residuo;

2- incapienza del realizzo rispetto al capitale residuo: in tal caso la società avrà diritto di insinuare al passivo un importo pari alla differenza negativa tra il maggiore ammontare del capitale residuo ed il minor valore di realizzo o riallocazione del bene sul mercato.

Ne deriva, pertanto, che in nessun caso l'istante potrà ottenere l'ammissione al passivo, ancorché condizionata, di una ulteriore ragione di credito poichè, prima della riallocazione, vi è oggettiva incertezza sia nell'*an* che nel *quantum* di diritti di credito ulteriori rispetto a quelli - certi - aventi ad oggetto la restituzione del bene e l'ammissione al



passivo del credito costituito dalla rate scadute ed impagate, oltre interessi moratori al tasso legale fino alla data di fallimento.

La novità delle questioni trattate, le difficoltà interpretative, la mancanza di un consolidato indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, giustificano l'integrale compensazione delle spese.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, respinta ogni ulteriore diversa domanda, così provvede:

ammette UNICREDIT LEASING SPA al passivo del fallimento "PUNTOTEX SRL in via chirografaria per l'importo complessivo di euro 31.259,34, oltre interessi moratori al tasso legale fino alla data di fallimento.

Dichiara inammissibile la domanda di insinuazione al passivo anche per il capitale residuo.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina all'opponente di depositare copia del presente decreto nella Cancelleria Fallimentare per l'annotazione nello stato passivo.

Così deciso in Perugia il 05.06.2012

Il Giudice est.



Il Presidente

ILCASO.it